



XIII CONGRESSO NAZIONALE

“ANBIMA: più cultura, più crescita”

Regolamento dei Congressi

Approvato dal Consiglio Nazionale ANBIMA il 14/09/2019

XIII CONGRESSO NAZIONALE

Regolamento Congressuale

Art. 1

Ogni Unità di Base, iscritta ininterrottamente dall'anno 2018, provvede a nominare i propri rappresentanti ai Congressi ANBIMA nella misura di 1 delegato ogni 50 (o frazione di 50) soci iscritti nell'anno 2018.

In conformità con quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs. 117/2017, possono essere nominati delegati esclusivamente i Soci iscritti all'ANBIMA da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa per l'anno 2019.

Le UdB, se in regola con l'iscrizione all'ANBIMA, dovranno far pervenire alla Presidenza Regionale i nominativi dei delegati entro il 15/10/2019, su apposito modulo predisposto dalla Presidenza Nazionale e distribuito dalle Presidenze Regionali.

REGOLAMENTO PER IL CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 2

Nelle Province nelle quali, al 30 giugno degli anni 2018 e 2019, risultino iscritte almeno 10 Unità di Base, si dovranno celebrare i Congressi Provinciali ANBIMA.

Nelle Province in cui non sarà possibile celebrare il Congresso e siano iscritte almeno 5 Unità di Base, il Consiglio Regionale, potrà nominare un Delegato con il compito di coordinare le attività associative del territorio.

Nel caso in cui, durante il quadriennio di mandato, si verificassero le condizioni sopra citate su territori in cui non esistano già le Presidenze Provinciali, la Presidenza Nazionale può autorizzare la celebrazione del Congresso Provinciale straordinario.

I Congressi Provinciali ordinari dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 02 novembre 2019 e il 15 Dicembre 2019.

Programmazioni di Congressi al di fuori dal succitato periodo dovranno essere autorizzati dalla Presidenza Nazionale a seguito di giustificata motivazione scritta presentata dal Presidente Regionale di riferimento.

Art. 3

Nell'ambito della provincia interessata, il Presidente Provinciale o il Vice Presidente Provinciale, o ancora, in loro carenza, il Presidente Regionale o il Presidente Nazionale, convoca il Congresso Provinciale, dandone comunicazione a mezzo mail ai Delegati nominati dalle varie Unità di Base, con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data fissata per il Congresso Provinciale con l'indicazione dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio Provinciale e con copia del presente Regolamento che lo disciplina.

Art. 4

I Delegati al Congresso Provinciale partecipano con diritto di voto e di parola e sono elettori ed eleggibili. Possono partecipare, però con solo diritto di parola, anche i componenti della Giunta Nazionale, del Consiglio Nazionale se appartenenti alla Regione, del Consiglio Provinciale uscente e del Consiglio Regionale di pertinenza.

Nel caso in cui il Delegato sia impossibilitato a partecipare al Congresso potrà farsi rappresentare solamente da un altro delegato, anche di un'altra UdB, compilando l'apposito modulo predisposto dalla Presidenza Nazionale che dovrà essere accompagnato dalla copia del documento di riconoscimento del delegante.

Ogni Delegato non potrà disporre di più di due deleghe oltre alla propria.

Art. 5

Il Presidente Regionale o suo delegato, partecipa al Congresso Provinciale con solo diritto di parola e con l'incarico di vigilare sul regolare svolgimento dei lavori del Congresso.

Art. 6

Prima dell'inizio dei lavori, Il Presidente Provinciale o chi per esso, avrà cura di esporre nella sede dell'Assemblea:

- Il Regolamento dei Congressi ANBIMA;
- L'elenco completo dei Delegati nominati dalle Assemblee delle Unità di Base, con l'indicazione dell'Unità di Base di appartenenza.

Art. 7

Il Congresso Provinciale, all'inizio dei lavori, nomina fra i soci presenti e non candidabili, anche non delegati, il Presidente dell'Assemblea, un Vice Presidente, il Segretario e la Commissione Elettorale composta da tre componenti (Presidente + 2 scrutatori).

La Commissione Elettorale svolge pure compiti di verifica dei poteri, curando l'accertamento dell'identità del Delegato, la sua regolare iscrizione da almeno tre mesi all'ANBIMA ed il regolare versamento della quota associativa per l'anno 2019. Il controllo dovrà essere effettuato sugli elenchi forniti alle Presidenze Regionali dall'Ufficio Nazionale.

Il Presidente dell'Assemblea fissa anche i termini entro cui dovranno essere presentate le candidature per le singole votazioni e pone in votazione una mozione riguardante l'approvazione del numero dei Consiglieri Provinciali componenti il futuro Consiglio Provinciale.

Art. 8

Dopo la nomina della Presidenza e della Commissione Elettorale, il Presidente Provinciale presenta una relazione sullo stato associativo e sviluppa anche il tema del Congresso Nazionale.

Successivamente, il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito dando la parola ai delegati.

Art. 9

Il Presidente dell'Assemblea cede successivamente la parola ai candidati alle diverse cariche che intendono presentare e motivare la propria candidatura.

Art. 10

Si procede quindi alla fase elettorale.

I candidati a Presidente Provinciale dovranno presentare una lista contenente la candidatura di:

- 1) Presidente Provinciale;
- 2) Vice Presidente Provinciale;
- 3) Segretario Provinciale (eventuale);
- 4) Consiglieri Provinciali.

Il numero dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale contenuti nella lista non dovrà essere minore al numero dei consiglieri stabilito dal Congresso.

I candidati devono essere iscritti all'ANBIMA da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa; essi dovranno sottoscrivere per accettazione la loro candidatura che, a sua volta, deve essere sostenuta e firmata da un numero pari al 10% degli aventi diritto al voto.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto sulla base delle liste presentate.

Le votazioni su eventuali proposte o argomentazioni avvengono per alzata di mano.

La Presidenza dell'Assemblea, entro un'ora dal termine fissato per la presentazione, verifica che le liste presentate abbiano i requisiti formali previsti dal presente Regolamento ed assegna loro un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. In caso di irregolarità, concede ai presentatori un termine congruo per la regolarizzazione della lista. In mancanza di tale adempimento, le liste vengono annullate dalla Presidenza dell'Assemblea.

Le liste vengono disposte secondo il numero d'ordine di presentazione a ciascuna assegnato e riprodotte in un'unica scheda a cura dell'Ufficio Provinciale su incarico della Presidenza dell'Assemblea.

I Delegati al Congresso Provinciale voteranno esprimendo la preferenza alla lista e avranno la facoltà di votare un numero di candidati alla carica di Consigliere Provinciale della stessa lista non superiore ai 2/3 degli eleggibili.

Il solo voto ai Consiglieri è atto formale di preferenza alla lista.

Non è ammesso il voto disgiunto di lista. Le schede con voto disgiunto saranno dichiarate nulle.

Risulteranno eletti quale Presidente e Vice Presidente i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze di lista.

Della lista che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti alla carica di Consigliere Provinciale i candidati con il maggior numero di preferenze. I candidati di tale lista che non saranno eletti, risulteranno quali supplenti per eventuali sostituzioni nel caso in cui si verificino dimissioni o decadenze dal mandato; il loro nominativo dovrà essere indicato nel verbale dell'Assemblea.

La nomina del Segretario Provinciale, eventualmente incluso nella lista, dovrà essere ratificata nella riunione d'insediamento del Consiglio Provinciale eletto.

Art. 11

Il Presidente dell'Assemblea, al termine dello spoglio dei voti, proclama gli eletti e conferisce la parola al Presidente Provinciale eletto.

Successivamente dichiara concluso il Congresso e consegna il verbale dell'Assemblea, redatto su apposita modulistica predisposta dalla Presidenza Nazionale, compilato e sottoscritto in ogni sua parte.

Entro sette giorni dalla conclusione dei lavori il Presidente Provinciale eletto provvede a trasmettere il verbale alla Presidenza Regionale.

Art. 12

Eventuali reclami devono essere trasmessi entro 5 giorni dalla data di svolgimento delle operazioni di voto alla Presidenza Nazionale a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e, per conoscenza, alla Presidenza Regionale.

Art. 13

I risultati delle elezioni dei Congressi Provinciali verranno convalidati dalla Presidenza Regionale in base ai verbali delle assemblee.

REGOLAMENTO PER IL CONGRESSO REGIONALE

Art. 14

Nelle Regioni nelle quali, al 30 giugno degli anni 2018 e 2019, risultino iscritte almeno 15 Unità di Base, si dovranno celebrare i Congressi Regionali ANBIMA.

Nelle Regioni in cui non sarà possibile celebrare il Congresso, la Presidenza Nazionale potrà nominare un Delegato con il compito di coordinare le attività associative del territorio.

Nel caso in cui, durante il quadriennio di mandato, si verificassero le condizioni sopra citate su territori in cui non esistano già le Presidenze Regionali, la Presidenza Nazionale potrà autorizzare la celebrazione del Congresso Regionale straordinario.

I Congressi Regionali ordinari dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 07 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020.

La programmazione dei Congressi al di fuori dal succitato periodo dovrà essere autorizzata dalla Presidenza Nazionale a seguito di giustificata motivazione scritta presentata dal Presidente Regionale.

Art. 15

Il Presidente Regionale o il Vice Presidente Regionale, o ancora, in loro carenza, il Presidente Nazionale, convoca il Congresso Regionale, dandone comunicazione a mezzo mail ai Delegati nominati dalle varie Unità di Base, con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data fissata per il Congresso Regionale con l'indicazione dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale ove esistente.

Art. 16

Partecipano al Congresso Regionale i Delegati delle UdB appartenenti alla Regione, accreditati con le stesse modalità previste per il Congresso Provinciale, con diritto di voto e di parola e sono elettori ed eleggibili.

Possono partecipare, però con solo diritto di parola, anche i componenti della Giunta Nazionale, del Consiglio Nazionale se appartenenti alla Regione e del Consiglio Regionale uscente.

Nel caso in cui il Delegato sia impossibilitato a partecipare al Congresso potrà farsi rappresentare solamente da un altro delegato, anche di un'altra UdB, purché della stessa regione di appartenenza, compilando l'apposito modulo predisposto dalla Presidenza Nazionale che dovrà essere accompagnato dalla copia del documento di riconoscimento del delegante.

Ogni Delegato non potrà disporre di più di due deleghe oltre alla propria.

In caso di defezione, per giustificati motivi, di un Delegato già accreditato al Congresso Provinciale, l'UdB potrà richiedere alla Presidenza Regionale la sua sostituzione nominando un nuovo delegato con le modalità descritte all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 17

Il Presidente Nazionale nomina un suo rappresentante che partecipa al Congresso Regionale con solo diritto di parola e con l'incarico di vigilare sul regolare svolgimento dei lavori del Congresso

Art. 18

Prima dell'inizio dei lavori, Il Presidente Regionale o chi per esso, avrà cura di esporre nella sede dell'Assemblea:

- Il Regolamento dei Congressi ANBIMA;
- L'elenco completo dei Delegati nominati dalle Unità di Base, con l'indicazione dell'Unità di Base e della Provincia di appartenenza.

Art. 19

Il Congresso Regionale, all'inizio dei lavori, nomina fra i soci presenti e non candidabili, anche non delegati, il Presidente dell'Assemblea, un Vice Presidente, il Segretario e la Commissione Elettorale composta da tre componenti (Presidente + 2 scrutatori).

La Commissione Elettorale svolge pure compiti di verifica dei poteri, curando l'accertamento dell'identità del Delegato, la sua regolare iscrizione da almeno tre mesi all'ANBIMA ed il regolare versamento della quota associativa per l'anno 2019. Il controllo dovrà essere effettuato sugli elenchi forniti alle Presidenze Regionali dall'Ufficio Nazionale.

Il Presidente dell'Assemblea fissa anche i termini entro cui dovranno essere presentate le candidature per le singole votazioni e pone in votazione una mozione riguardante l'approvazione del numero dei Consiglieri Regionali componenti il futuro Consiglio Regionale.

Art. 20

Dopo la nomina della Presidenza e della Commissione Elettorale, il Presidente Regionale presenta una relazione sullo stato associativo e sviluppa anche il tema del Congresso Nazionale.

Successivamente, il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito dando la parola ai delegati.

Art. 21

Il Presidente dell'Assemblea cede successivamente la parola ai candidati alle diverse cariche che intendono presentare e motivare la propria candidatura.

Art. 22

Si procede quindi alla fase elettorale.

I candidati a Presidente Regionale dovranno presentare una lista contenente la candidatura di:

- 1) Presidente Regionale;
- 2) Vice Presidente Regionale;
- 3) Segretario Regionale (eventuale);
- 4) Consiglieri Regionali;

Il numero dei candidati alla carica di Consigliere Regionale contenuti nella lista non dovrà essere minore al numero dei consiglieri stabilito dal Congresso.

I candidati devono essere iscritti all'ANBIMA da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa; essi dovranno sottoscrivere per accettazione la loro candidatura che, a sua volta, deve essere sostenuta e firmata da un numero pari al 10% degli aventi diritto al voto.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto sulla base delle liste presentate

Le votazioni su eventuali proposte o argomentazioni avvengono per alzata di mano.

La Presidenza dell'Assemblea, entro un'ora dal termine fissato per la presentazione, verifica che le liste presentate abbiano i requisiti formali previsti dal presente Regolamento ed assegna loro un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. In caso di irregolarità, concede ai presentatori un termine congruo per la regolarizzazione della lista. In mancanza di tale adempimento, la lista viene annullata dalla Presidenza dell'Assemblea.

Le liste vengono disposte secondo il numero d'ordine di presentazione a ciascuna assegnato e riprodotte in un'unica scheda a cura dell'Ufficio Regionale su incarico della Presidenza dell'Assemblea.

I Delegati al Congresso Regionale voteranno esprimendo la preferenza alla lista e avranno la facoltà di votare un numero di candidati alla carica di Consigliere Regionale della stessa lista non superiore ai 2/3 degli eleggibili. Il solo voto ai Consiglieri è atto formale di preferenza alla lista.

Non è ammesso il voto disgiunto di lista. Le schede con voto disgiunto saranno dichiarate nulle.

Risulteranno eletti quale Presidente e Vice Presidente i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze di lista.

Della lista che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti alla carica di Consigliere Regionale i candidati con il maggior numero di preferenze. I candidati di tale lista che non saranno eletti, risulteranno quali supplenti per eventuali sostituzioni nel caso in cui si verificano dimissioni o decadenze dal mandato; il loro nominativo dovrà essere indicato nel verbale dell'Assemblea.

I Presidenti Provinciali eletti nei rispettivi congressi sono di diritto componenti effettivi del Consiglio Regionale.

La nomina del Segretario Regionale, eventualmente incluso nella lista, dovrà essere ratificata nella riunione d'insediamento del Consiglio Regionale eletto.

Si procede quindi all'elezione dei delegati al Congresso Nazionale nel numero indicato dalla Segreteria Nazionale.

I Delegati al Congresso Regionale avranno la facoltà di votare un numero di candidati non superiore ai 2/3 degli eleggibili riportati su di una scheda appositamente predisposta.

Si provvede quindi all'elezione degli eventuali Consiglieri Nazionali fra gli eletti delegati al Congresso Nazionale con le stesse modalità adottate per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale. I delegati che non saranno eletti, risulteranno quali supplenti per eventuali sostituzioni nel caso in cui si verificano dimissioni o decadenze dal mandato; il loro nominativo dovrà essere indicato nel verbale dell'Assemblea

Art. 23

Il Presidente dell'Assemblea, al termine dello spoglio dei voti, proclama gli eletti e conferisce la parola al Presidente Regionale eletto.

Successivamente dichiara concluso il Congresso e consegna il verbale dell'Assemblea, redatto su apposita modulistica predisposta dalla Presidenza Nazionale, compilato e sottoscritto in ogni sua parte.

Entro sette giorni dalla conclusione dei lavori il Presidente Regionale eletto provvede a trasmettere il verbale alla Presidenza Nazionale.

Art. 24

Eventuali reclami devono essere trasmessi entro 5 giorni dalla data di svolgimento delle operazioni di voto alla Presidenza Nazionale a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e, per conoscenza, alla Presidenza Regionale.

Art. 25

I risultati delle elezioni dei Congressi Regionali verranno convalidati dalla Presidenza Nazionale in base ai verbali delle assemblee.

REGOLAMENTO PER IL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 26

Il XIII Congresso Nazionale sarà indetto con apposita comunicazione della Presidenza Nazionale inviata con un preavviso di almeno 90 giorni dalla data prevista.

Il tema del XIII Congresso Nazionale è il seguente:

“ANBIMA: più cultura, più crescita”

Art. 27

Partecipano al Congresso, con diritto di parola e di voto, i Delegati eletti dai vari Congressi Regionali risultanti dai verbali trasmessi alla Presidenza Nazionale.

Partecipano pure al Congresso, soltanto con diritto di parola, i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale uscenti, il Segretario Nazionale, il Tesoriere, i Presidenti Regionali e i Presidenti o loro delegati del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, del Collegio Nazionale dei Probiviri e della Consulta Artistica Nazionale.

Possono inoltre partecipare al Congresso Nazionale, senza diritto di voto e parola, su invito specifico della Presidenza Nazionale, eventuali rappresentanti di UdB appartenenti a territori in cui non si siano celebrati i Congressi associativi ed eventuali esperti e/o operatori nei settori collegati alle attività attinenti agli scopi associativi.

Art. 28

I Delegati al Congresso Nazionale sono accreditati sulla base dei verbali dei Congressi Regionali pervenuti alla Presidenza Nazionale.

Nel caso in cui un Delegato sia impossibilitato a partecipare al Congresso Nazionale, potrà farsi rappresentare solamente da un altro delegato della stessa Regione, Il Delegato non potrà avere più di due deleghe oltre al proprio voto.

Le adesioni dei Delegati al Congresso Nazionale dovranno pervenire, a cura delle Presidenze Regionali, alla Segreteria Nazionale con un anticipo di almeno 30 giorni dalla data di celebrazione del Congresso, su modulistica appositamente predisposta accompagnata dal documento di riconoscimento del delegato.

I Delegati, ed anche coloro che attribuiscono la delega, devono risultare in regola, entro il 15 aprile 2020, con il versamento della quota associativa per l'anno 2020.

Art. 29

Il numero complessivo dei Delegati al Congresso Nazionale è fissato nel numero di 140 Delegati.

La Segreteria Nazionale ripartirà il numero dei Delegati spettanti ad ogni Regione in cui si celebrerà regolarmente il Congresso Regionale.

I numeri da utilizzare per la ripartizione sono definiti dalla media delle UdB e dei Soci iscritti nelle diverse Regioni al 31 dicembre degli anni 2016 – 2017 – 2018 – 2019 rispettivamente moltiplicate per 50 e per 4.

$$\text{Numeri} = (\text{media UdB} \times 50) + (\text{media Soci} \times 4)$$

Art. 30

Il Consiglio Nazionale sarà composto da 20 Consiglieri, oltre ai Presidenti Regionali e alla Giunta Esecutiva Nazionale.

La Segreteria Nazionale ripartirà il numero dei Consiglieri Nazionali spettanti ad ogni Regione, utilizzando il metodo proporzionale D'Hondt sulla base dei numeri adottati per la ripartizione dei Delegati al Congresso Nazionale.

Art. 31

Entro il 5 gennaio 2020 la Presidenza Nazionale comunicherà alle Presidenze Regionali il numero dei Delegati al Congresso Nazionale e dei Consiglieri Nazionali spettanti ad ogni Regione.

Art. 32

Dopo che il Presidente Nazionale, o il Vice Presidente, dell'ANBIMA dichiara aperta l'Assemblea, il Congresso provvede all'elezione dei seguenti organi congressuali:

- a) Ufficio di Presidenza: composto da un Presidente, un Vice Presidente e due Segretari che si occuperà anche alla ricezione e gestione delle mozioni d'ordine;
- b) Commissione Elettorale: composta da un Presidente, un Segretario e da 4 Scrutatori.

La Commissione provvede:

- all'accertamento dell'identità del Delegato e la sua regolare iscrizione all'ANBIMA per l'anno 2020;
- all'accertamento dell'identità dei candidati alle cariche elettive e la loro regolare iscrizione all'ANBIMA per l'anno 2020.

Art. 35

Il Segretario Nazionale consegna al Presidente dall'Assemblea:

- a) Un elenco dei Delegati al Congresso firmato dal Presidente Nazionale in ogni pagina, nel quale si attesti che l'Ufficio Nazionale ha provveduto ad effettuare la verifica poteri dei Delegati al Congresso e la loro iscrizione all'ANBIMA per l'anno 2020;
- b) Copia dei verbali dei singoli Congressi Regionali.

Art. 34

Il Presidente dell'Assemblea, sulla base dell'O.d.g. del Congresso fissa i tempi attuativi delle diverse fasi congressuali ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le candidature.

I candidati alla Presidenza Nazionale, unitamente al programma di mandato, dovranno presentare nei termini stabiliti una lista contenente anche i nominativi dei candidati alla carica di Vice Presidente Nazionale e Segretario Nazionale, che dovrà essere sottoscritta dai candidati e sostenuta da un numero di Delegati presenti pari al 15% degli aventi diritto al voto ed appartenenti ad almeno 5 Regioni diverse.

Art. 35

I lavori congressuali si aprono con la *"Relazione sullo Stato Associativo"* da parte del Presidente Nazionale uscente alla quale segue il dibattito con gli interventi degli aventi diritto di parola.

Al termine del dibattito viene data parola ai candidati alla Presidenza Nazionale e ai componenti la lista ad essi collegata per illustrare il programma associativo che si intenderà attuare nel nuovo mandato.

Art. 36

Le votazioni del Presidente Nazionale, del Vice Presidente Nazionale e del Segretario Nazionale avvengono, con voto a scrutinio segreto, sulla base delle liste presentate dai candidati alla Presidenza Nazionale contenenti i nominativi del candidato alla carica di Presidente Nazionale, del candidato alla carica di Vice Presidente Nazionale e del candidato alla carica di Segretario Nazionale.

La Presidenza dell'Assemblea, entro un'ora dal termine fissato per la presentazione, verifica che le liste presentate abbiano i requisiti formali previsti dal presente Regolamento ed assegna loro un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. In caso di irregolarità, concede ai presentatori un termine non superiore ad un'ora per la regolarizzazione della lista. In mancanza di tale adempimento, la lista viene annullata dalla Presidenza dell'Assemblea.

Le liste vengono disposte secondo il numero d'ordine di presentazione a ciascuna assegnato e riprodotte in un'unica scheda a cura dell'Ufficio Nazionale su incarico della Presidenza dell'Assemblea.

I Delegati al Congresso Nazionale potranno votare esprimendo la preferenza alla lista.

Risulteranno eletti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.

Art. 37

Sono eleggibili alla mansione di componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri tutti i Soci dell'ANBIMA regolarmente iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa per l'anno 2020.

I candidati alla carica di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri devono sottoscrivere per accettazione la loro candidatura che dovrà essere sostenuta da almeno 15 Delegati presenti al Congresso, appartenenti ad almeno 3 Regioni diverse.

La Presidenza dell'Assemblea, entro un'ora dal termine fissato per la presentazione, verifica che le candidature presentate nei termini abbiano i requisiti formali previsti dal presente Regolamento.

Per l'elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri (3 componenti effettivi + 2 componenti supplenti) i Delegati al Congresso Nazionale hanno la facoltà di esprimere fino ad un massimo di tre preferenze fra coloro che hanno presentato la candidatura.

Risulteranno eletti alla carica di componente effettivo del Collegio Nazionale dei Probiviri i primi tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti alla carica di componente supplente del Collegio Nazionale dei Probiviri il quarto ed il quinto candidato fra quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 38

Su eventuali mozioni o argomentazioni le votazioni avverranno per alzata di mano.

L'Assemblea delibera sulla chiusura della discussione, ove richiesta, come pure per ogni altra proposta di contenuto ordinario riguardante lo svolgimento dei lavori del Congresso, dopo che il Presidente ha concesso la parola, per brevi dichiarazioni.

Art. 39

La Commissione Elettorale può essere articolata in più seggi elettorali.

Ogni seggio, a cura dell'Ufficio Nazionale e su incarico della Presidenza del Congresso, deve essere in possesso del seguente materiale:

- a) Elenco dei delegati ammessi a votare;
- b) Le schede elettorali, differenziate per colore, per l'elezione della Presidenza Nazionale e del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- c) Urne per le votazioni.

Art. 40

L'insediamento del seggio o dei seggi elettorali e l'inizio e la chiusura delle votazioni sono disposti dall'Assemblea su proposta della Presidenza del Congresso. In assenza di uno o più componenti del seggio elettorale, il Presidente del Congresso li sostituisce chiamando a farne parte uno o più fra i Soci presenti, non candidati.

Art. 41

Il Presidente della Commissione Elettorale, dopo aver aperto il plico contenente le schede in bianco, controlla che il loro numero corrisponda a quello segnato sul plico stesso e appone il timbro del seggio elettorale su ciascuna scheda che, successivamente, viene firmata da due componenti del seggio.

Le schede così convalidate vengono deposte in un apposito contenitore.

Art. 42

Avviate le operazioni di voto, il Presidente del seggio accerta l'identità di ogni singolo elettore e la qualifica di delegato al Congresso, facendone disporre anche la firma a fianco del proprio nome sull'elenco in possesso del seggio. Quindi consegna al Delegato la scheda di votazione.

Il voto si esprime tracciando sulla scheda un segno di croce a fianco della lista o dei nominativi prescelti, secondo le modalità indicate agli artt. 36 e 37 del presente regolamento.

Art. 43

Il Delegato, espresso segretamente il voto, riconsegna la scheda piegata al Presidente del seggio, che la depone nell'urna.

Nel caso in cui un Delegato abbia più deleghe, potrà esprimere il voto in tante schede (non più di tre, compresa la propria) quante sono le deleghe in suo possesso.

Art. 44

Il Presidente del seggio, dopo che tutti i Delegati iscritti nel seggio hanno votato, e comunque all'ora fissata dalla Presidenza del Congresso, dichiara chiusa la votazione. Quindi accerta il numero dei votanti risultante dall'elenco in suo possesso, che restituisce vistato alla Presidenza dell'Assemblea insieme con le schede in bianco rimaste, e dispone l'avvio dello spoglio delle schede votate.

I componenti la Commissione elettorale provvedono ad estrarre dalle urne le schede e a contarne il numero riscontrandone la corrispondenza con il numero dei votanti.

Si procede quindi al controllo della validità e alla lettura dei nomi dei candidati votati. Due componenti prendono nota dei voti attribuiti a ciascuna lista e/o candidato.

Art. 45

In merito ad eventuali difficoltà relative alle operazioni di voto o sulla nullità dei voti in via provvisoria, la Commissione Elettorale si pronuncia a maggioranza relativa.

La Commissione elettorale è tenuta a fare menzione dei voti contestati se essi sono stati o meno attribuiti, e delle decisioni adottate dalla Commissione stessa, nella redazione del verbale elettorale.

Il verbale elettorale, redatto in duplice copia e firmato dal Presidente e dai componenti la Commissione Elettorale, deve riportare:

- Il numero dei votanti;
- Il numero delle schede valide;
- Il numero delle schede nulle, bianche e contestate;
- Il numero dei voti riportati da ciascun candidato;
- L'ora di inizio e chiusura delle operazioni di voto e di scrutinio.

È fatto obbligo di prendere nota sul verbale di eventuali contestazioni, riserve, richieste di componenti del seggio e dei delegati, le quali debbono essere presentate per iscritto e allegate al verbale stesso.

Il Presidente della Commissione Elettorale dovrà avere cura di firmare ed inserire in due diverse buste:

- Le schede nulle, bianche o contestate;
- Le schede valide.

Ciascuna busta deve portare l'indicazione del numero e del tipo di schede contenute e la firma del Presidente e dei componenti la Commissione Elettorale.

Dette buste, unite al verbale elettorale, verranno consegnate dal Presidente della Commissione Elettorale al Presidente dell'Assemblea.

Art. 46

Il Presidente dell'Assemblea, sulla base delle risultanze presentate dal Presidente della Commissione Elettorale, procede alla proclamazione degli eletti e conferisce la parola al Presidente Nazionale eletto.

Art. 47

Il Presidente dell'Assemblea provvede quindi a far ratificare al Congresso Nazionale la costituzione del Consiglio Nazionale, composto da: Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale, Segretario Nazionale, dai Consiglieri Nazionali eletti dalle Regioni e dai Presidenti Regionali.

Dopo tale adempimento, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiuso il Congresso Nazionale e consegna i verbali ed il materiale relativo alle operazioni di voto, unitamente al verbale generale del Congresso, al neo eletto Presidente Nazionale dell'ANBIMA, che rilascia ricevuta del materiale affidatogli.

13° CONGRESSO NAZIONALE ANBIMA

CALCOLO PROVVISORIO DEI DELEGATI*

REGIONE	UdB					SOCI					NUMERI* Media UdB x 50 + Media Soci x 4	CALCOLO	DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE
	2016	2017	2018	2019	MEDIA	2016	2017	2018	2019	MEDIA			
ABRUZZO	22	20	18		20	1.143	1.218	1.072		1.144	5.577	2,38	3
BASILICATA	10	8	4		7	362	281	123		255	1.388	0,59	0
CALABRIA	19	19	19		19	967	957	955		960	4.789	2,04	2
CAMPANIA	18	18	17		18	690	801	756		749	3.879	1,66	2
EMILIA ROMAGNA	57	62	58		59	2.982	3.052	2.904		2.979	14.867	6,34	6
FRIULI VENEZIA GIULIA	90	90	93		91	4.855	4.682	4.875		4.804	23.766	10,14	10
LAZIO	54	59	60		58	2.646	3.088	3.148		2.961	14.726	6,28	6
LIGURIA	39	35	33		36	1.613	1.435	1.430		1.493	7.754	3,31	3
LOMBARDIA	329	324	313		322	14.914	14.825	14.380		14.706	74.925	31,97	32
MARCHE	104	108	112		108	4.106	4.093	4.212		4.137	21.948	9,36	9
MOLISE	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0,00	0
PIEMONTE	286	277	268		277	13.367	12.827	12.188		12.794	65.026	27,74	28
PUGLIA	47	53	57		52	1.789	1.905	2.120		1.938	10.369	4,42	5
SARDEGNA	1	3	3		2	44	156	136		112	565	0,24	0
SICILIA	79	101	125		102	2.915	3.596	4.625		3.712	19.931	8,50	9
TOSCANA	133	147	146		142	7.771	7.805	7.790		7.789	38.255	16,32	16
TRENTINO ALTO ADIGE	1	3	2		2	56	116	76		83	431	0,18	0
UMBRIA	54	55	55		55	2.055	2.097	2.134		2.095	11.115	4,74	5
VALLE D'AOSTA	1	1	1		1	46	46	48		47	237	0,10	0
VENETO	32	30	30		31	1.709	1.680	1.891		1.760	8.573	3,66	4
TOTALI	1.376	1.413	1.414	0	1.401	64.030	64.660	64.863	0	64.518	328.121		
<i>DELEGATI AL CONGRESSO</i>											140		140
<i>COEFFICIENTE DIVISORE</i>											2.343,72		

* Calcolo parziale in mancanza dei dati tesseramento 2019

13° CONGRESSO NAZIONALE ANBIMA

COMPUTO RIPARTIZIONE PROVVISORIA CONSIGLIERI NAZIONALI CON METODO D'HONDT *

REGIONE	NUMERI*	1	2	3	4	5	6	7	CONSIGLIERI NAZIONALI	PRESIDENTI REGIONALI
LOMBARDIA	74.925	74.925	37.463	24.975	18.731	14.985	12.488	10.704	6	1
PIEMONTE	65.026	65.026	32.513	21.675	16.257	13.005	10.838	9.289	5	1
TOSCANA	38.255	38.255	19.127	12.752	9.564	7.651	6.376	5.465	3	1
FRIULI VENEZIA GIULIA	23.766	23.766	11.883	7.922	5.942	4.753	3.961	3.395	2	1
MARCHE	21.948	21.948	10.974	7.316	5.487	4.390	3.658	3.135	1	1
SICILIA	19.931	19.931	9.966	6.644	4.983	3.986	3.322	2.847	1	1
EMILIA ROMAGNA	14.867	14.867	7.434	4.956	3.717	2.973	2.478	2.124	1	1
LAZIO	14.726	14.726	7.363	4.909	3.682	2.945	2.454	2.104	1	1
UMBRIA	11.115	11.115	5.557	3.705	2.779	2.223	1.852	1.588	0	1
PUGLIA	10.369	10.369	5.184	3.456	2.592	2.074	1.728	1.481	0	1
VENETO	8.573	8.573	4.287	2.858	2.143	1.715	1.429	1.225	0	1
LIGURIA	7.754	7.754	3.877	2.585	1.939	1.551	1.292	1.108	0	1
ABRUZZO	5.577	5.577	2.789	1.859	1.394	1.115	930	797	0	1
CALABRIA	4.789	4.789	2.394	1.596	1.197	958	798	684	0	1
CAMPANIA	3.879	3.879	1.940	1.293	970	776	647	554	0	1
BASILICATA	1.388	1.388	694	463	347	278	231	198	0	0
SARDEGNA	565	565	282	188	141	113	94	81	0	0
TRENTINO ALTO ADIGE	431	431	215	144	108	86	72	62	0	0
VALLE D'AOSTA	237	237	118	79	59	47	39	34	0	0
MOLISE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									20	15

* Calcolo parziale in mancanza dei dati tesseramento 2019